



243/2020

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore, che a norma dell'articolo 55 prevede le modalità di coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, che a norma dell'art. 246 prevede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il sostegno al terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

CONSIDERATO che a norma del citato art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 la concessione di contributi ha la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso lo stanziamento pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa ed euro 20 milioni per l'anno 2021 e che l'Agenzia per la coesione territoriale



provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti e i requisiti di accesso al contributo;

VISTO il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.313 del 18-12-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 10 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il proprio decreto del 9/11/2020 n. 191/2020 con il quale è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Lombardia e Veneto per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO l’Avviso pubblico, adottato con il citato decreto del 9/11/2020 n. 191/2020, il quale prevede all’art. 11 che i soggetti proponenti, pena l’inammissibilità, dovranno presentare i progetti utilizzando esclusivamente il portale indicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale all’indirizzo <https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it> a partire dalle ore (h 12:00’:00’’) del giorno 12/11/2020 e fino al giorno 12/01/2021 (h 12:00’:00’);

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni di cui al citato Decreto-Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, adottate ai fini del contenimento del rischio sanitario determinatosi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, è stata limitata fortemente la possibilità di movimento delle persone nel periodo dal 24/12/2020 al 06/01/2021;

RAVVISATO che tali limitazioni alle possibilità di movimento potrebbero ritardare la costituzione delle partnership che assumeranno un ruolo attivo nella ideazione e realizzazione delle operazioni e comunque non consentire la presentazione delle domande nel rispetto dei termini indicati dall’Avviso;

CONSIDERATO inoltre che a causa del trasferimento delle infrastrutture informatiche, dall’attuale sede C.E.D. – RGS di “La Rustica”, presso il C.E.D. della sede dell’Agenzia, i servizi informatici dell’Agenzia potranno subire delle limitazioni nel periodo compreso tra il 02/01/2021 e il 10/01/2021;

CONSIDERATO quindi che tale limitazione potrebbe ostacolare l’accesso alla piattaforma informatica per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti proponenti;

RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali.



DECRETA

Articolo unico

- 1) Il termine per presentare i progetti previsto all'art. 11 dell'Avviso è prorogato fino al giorno 01/02/2021 (h 12:00:00').
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.agenziacoesione.gov.it.

Roma, 23.12.2020

Massimo Sabatini